REGOLAMENTO (CEE) N. 801/77 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1977

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 367/76 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che da alcune settimane la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi, che già sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

considerando che è pertanto necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine [3], può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso, qualora la situazione del mercato lo richieda; che una riduzione della durata d'ammasso può risultare in particolare da una circostanza costituente forza maggiore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1889/76 della Commissione, del 29 luglio 1976, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine [4]; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione dovrebbe essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono concessi aiuti all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1889/76. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 50 tonnellate per le carcasse e mezzene,

b) 20 tonnellate per i prosciutti, le spalle, le lombate e le pancette (ventresche).

Articolo 3

Le immissioni all'ammasso devono essere ultimate nei ventuno giorni successivi alla conclusione del contratto.

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 19.
[4] GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 82.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti in UC/t per un periodo d'ammasso di				Importi in UC/t	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	Supplementi per mese	Detrazioni per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gole, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate	200	220	240	260	20	0,67
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 3	Spalle (prosciutti anteriori), non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate	220	250	280	310	30	1,—
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, non disossate, fresche o refrigerate	240	270	300	330	30	1,—
ex 02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	115	130	145	160	15	0,50

NB:

1. Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.
2. Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente tre millimetri di spessore).